confimiromagna news 2022
Associazione Imprese Manifatturiere
www.confimiromagna.it
Notiziario di Confimi Romagna • Anno 39° • Direttore responsabile: Mauro Basurto
Redazione: Via Maestri del Lavoro 42/f - 48124 Ravenna • Tel. 0544/280211 • E-mail: info@confimiromagna.it
Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 3909 del 29/4/1983

NOTIZIARIO N. 33 - 9 SETTEMBRE 2022

EVENTI

sviluppo pmi

20 SETTEMBRE	AGGIORNAMENTO R.L.S RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI).	pag. 3
20 SETTEMBRE	AGGIORNAMENTO R.L.S RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI).	pag. 4
22-23-29-30 SETTEMBRE	FORMAZIONE DEI LAVORATORI E NEO ASSUNTI AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2021. BASSO RISCHIO – MEDIO RISCHIO – ALTO RISCHIO	pag. 5
27 SETTEMBRE	FORMAZIONE PREPOSTI.	pag. 8
27 SETTEMBRE	AGGIORNAMENTO PREPOSTI.	pag. 9
sviluppo pmi	SCHEDA DI ISCRIZIONE.	pag. 10
21 SETTEMBRE	DICHIARAZIONI DI ORIGINE DELLE MERCI: COME DICHIARARE L'ORIGINE DELLE MERCI ALL'ESPORTAZIONE, NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE. confimiromagna in collaborazione con APINDUSTRIA confimiVICENZA	pag. 12

AFFARI GENERALI

NEWS **Ministero della Transizione Ecologica: Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale.** pag. 13

NEWS **Regione Emilia-Romagna: stelle al merito del lavoro 2023.** pag. 29

CONVENZIONI

- Convenzione Confimi Industria – FCA / Stellantis "tariffario settembre 2022". pag. 50

FINANZA AGEVOLATA

NEWS Agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del "green new deal italiano": dal 17 novembre 2022 le domande delle imprese. pag. 53

SINDACALE E PREVIDENZIALE

NEWS **Esonero per l'assunzione di lavoratori provenienti/licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti/impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da imprese in crisi gestite tramite la struttura ex art. 1, c. 852, l. n. 296/2006: chiarimenti INPS.** pag. 54

- Premio INAIL: da luglio 2022, aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il suo calcolo. pag. 65
- Aziende con oltre 50 dipendenti: presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile entro il 30 settembre 2022. pag. 69
- TFR: indice di rivalutazione di luglio 2022. pag. 70

AGGIORNAMENTO R.L.S
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
(Aziende fino a 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- **Il ruolo dell'RLS nel procedimento di valutazione dello stress-lavoro correlato: indicazioni operative.**
- **Cenni sulle novità introdotte al Dlgs 81/08**

DURATA

4 ore

DATE

20 Settembre 2022 (ore 9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

AGGIORNAMENTO R.L.S
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
(Aziende con più di 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- **Il ruolo dell'RLS nel procedimento di valutazione dello stress-lavoro correlato: indicazioni operative.**
- **Cenni sulle novità introdotte al Dlgs 81/08**

Modulo 2

- **Enti Bilaterali ed Organismi Paritetici: struttura e funzioni**

DURATA

8 ore

DATE

20 Settembre 2022 (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

sviluppo pmi

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

BASSO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni. **Neo-assunti**, di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

8 ore

DATE

22 Settembre (9.00-13.00), **23 Settembre** (9.00-13.00)
29 Settembre (9.00-13.00) e **30 Settembre 2022** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

sviluppo pmi

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

MEDIO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni. **Neo-assunti**, di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

12 ore

DATE

22 Settembre (9.00-13.00), **23 Settembre** (9.00-13.00)
29 Settembre (9.00-13.00) e **30 Settembre 2022** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

ALTO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connessi all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori neo-assunti di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

16 ore

DATE

22 Settembre (9.00-13.00), **23 Settembre** (9.00-13.00)
29 Settembre (9.00-13.00) e **30 Settembre 2022** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 240,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 288,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

sviluppo pmi

FORMAZIONE PREPOSTI

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di preposto così come previsto richiesto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

CONTENUTI

Modulo 1. Aspetti generali

- ✓ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- ✓ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- ✓ Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- ✓ Incidenti e infortuni mancati

Modulo 2. Aspetti specifici

- ✓ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- ✓ Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- ✓ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

8 ore

DATE

27 Settembre 2022 (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

AGGIORNAMENTO PREPOSTI

OBIETTIVI:

Il corso si rivolge a tutti i PREPOSTI che hanno già svolto la formazione di base e hanno necessità di aggiornare le proprie conoscenze sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro in applicazione alla normativa vigente (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 37 del Dlgs. 81/08) che prevede obbligatoriamente 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni.

CONTENUTI

In conformità alle indicazioni fornite dall'Accordo Stato-Regioni i contenuti dovranno interessare evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti relativi a:

- Aggiornamenti giuridico/normativi
- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
  Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

6 ore

DATE

27 Settembre 2022 (ore 11.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 120,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: …… P.IVA……..

Indirizzo Sede Legale……

Indirizzo Sede Operativa……

Prodotto/Servizio principale……Codice ATECO……

Tel. ……Fax……

Amministrazione……E-mail……
Codice SDI per emissione fattura elettronica……

Responsabile Personale/Risorse Umane……E-mail……

E-mail per invio materiali didattici……

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome: ……Data e Luogo di nascita……
Ruolo……E-mail…… Cell……

2. Cognome e Nome:…… Data e Luogo di nascita……
Ruolo……E-mail……Cell……

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- ☐ Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- ☐ Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese (Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al imborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data……Firma e timbro dell'azienda…….

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppopmi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

[ ] presta il consenso [ ] nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppopmi.com

confimiromagna
Associazione Imprese Manifatturiere

in collaborazione con

APINDUSTRIA confimiVICENZA

DICHIARAZIONI DI ORIGINE DELLE MERCI:

come dichiarare l'origine delle merci all'esportazione, nelle cessioni intracomunitarie.

WEBINAR (Zoom)

21 settembre 2022 | ore 9.00 – 13.00

PROGRAMMA

Origine preferenziale: dichiarazione in fattura, EUR1, EUR-MED, dichiarazioni dei fornitori

Origine non preferenziale: Certificato di origine

L'origine da indicare nei modelli Intrastat

L'origine degli accessori e delle parti di ricambio

La responsabilità del produttore e del rivenditore (D.Lgs 231/2001) in tema di origine

Le sanzioni in Dogana in caso di falsa o fallace indicazione di origine

DOCENTI

Avvocati Valeria Baldi e Lorenzo Ugolini specializzati in Diritto doganale, IVA e accise.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **lunedì 19 settembre** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

☐ ASSOCIATO CONFIMI € 100,00 + Iva
☐ NON ASSOCIATO € 130,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT 53 V 08542 13104 0000000 84600
Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679.**
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito
www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia

LA BCC CREDITO COOPERATIVO ravennate forlivese & imolese
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE

Il 6 settembre u.s., il ministero della Transizione Ecologica ha reso noto il «Piano nazionale dei consumi di gas naturali» - che si acclude ed è anche scaricabile al link sotto riportato - e il Governo ha comunicato di aver confermato "*gli impegni di decarbonizzazione per il 2030, che anzi assumono in questa fase un'ulteriore rilevanza ai fini strategici dell'aumento della indipendenza energetica.*

L'insieme delle misure di diversificazione illustrate nel Piano consentirà nel medio termine (a partire dalla seconda metà del 2024) di ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo e comunque di ridurre l'uso del gas in generale.

Ferme restando tali iniziative, nel breve termine, al fine di risparmiare gas e evitare il più possibile un eccessivo svuotamento degli stoccaggi nazionali anche in previsione della stagione 2023-2024, è comunque opportuno attuare un Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, in linea con le indicazioni della Commissione europea, così come recentemente definite nel Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022."

Ministero della Transizione Ecologica

PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE

1. Misure adottate per la sicurezza degli approvvigionamenti gas

Il conflitto tra Russia e Ucraina, tenuto conto dell'importante ruolo svolto dal gas russo nella copertura del fabbisogno nazionale di gas naturale (circa il 40% nel 2021, con 29 miliardi di Smc su 76 miliardi di Smc di gas consumati), ha posto la necessità di adottare misure d'urgenza per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali. Tali misure, adottate immediatamente a ridosso dello scoppio del conflitto, sono state volte prioritariamente a:

a) **assicurare un elevato grado di riempimento degli stoccaggi per l'inverno 2022- 2023,** considerate la rilevante funzione dello stoccaggio nella copertura dei fabbisogni nazionali di gas nel corso dell'inverno e le ripercussioni in caso di anticipata interruzione di flussi dalla Russia in termini di mancato o insufficiente riempimento;
b) **diversificare rapidamente la provenienza del gas importato**, massimizzando l'utilizzo delle infrastrutture disponibili e aumentando contestualmente la capacità nazionale di rigassificazione di GNL.

Per quanto riguarda la prima misura relativa agli **stoccaggi**, il Governo ha fissato (DL 1° marzo 2022, n. 17) un obiettivo nazionale di riempimento degli stoccaggi di almeno il 90%, valore confermato in sede di conversione parlamentare della disposizione, definendo le principali misure attuative.
Già in precedenza, il MiTE aveva adottato l'atto di indirizzo del 24 febbraio 2022 nei confronti dei principali importatori di gas e dei principali operatori di trasporto e stoccaggio, chiedendo di avviare rapidamente la campagna di iniezione e contestualmente segnalando ad ARERA la necessità di agevolare il processo di iniezione, anche prevedendo la sospensione temporanea delle tariffe di stoccaggio e altre misure che ARERA ha tempestivamente messo in atto.
In considerazione dell'obiettivo di riempimento fissato dalla legge, sono stati adottati i conseguenti provvedimenti amministrativi (DM n. 110 del 14 marzo 2022 e DM n.138 del 1° aprile 2022) per favorire la campagna di iniezione, anche introducendo modalità incentivanti tramite interventi regolati dall'ARERA. Per venire incontro alle difficoltà segnalate dagli operatori economici, con il DL n. 21 del 21 marzo 2022 sono state estese alle operazioni le garanzie SACE utili a sostenere la liquidità del sistema.
Il MiTE ha nel frattempo avviato un monitoraggio quotidiano del riempimento progressivo delle capacità allocate nonché delle giacenze mensili minime da raggiungere, così da rispettare la curva tecnica ottimale di riempimento mensile e intervenire su eventuali scostamenti. Infatti, in relazione alle modalità tecniche e ai vincoli con cui avviene l'iniezione in stoccaggio, ogni mese deve essere raggiunto un

livello di giacenza coerente con l'obiettivo del 90%, ferma restando la massima capacità iniettiva giornaliera.
La registrazione in fase di monitoraggio di alcuni scostamenti a partire da maggio, determinati dalla eccessiva volatilità dei prezzi, ha reso necessario intervenire nuovamente, con il decreto 22 giugno n. 253, dando mandato a Snam di offrire un servizio di riempimento di ultima istanza per coprire il "delta" mancante rispetto al livello medio necessario a raggiungere il target mensile, nonché successivamente, in considerazione delle previsioni del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, affidando tale servizio di ultima istanza alla società GSE.
L'insieme di questi interventi, normativi e regolatori, e la risposta degli operatori coinvolti hanno consentito di raggiungere al 1° settembre 2022 un livello di riempimento degli stoccaggi di circa 83%. Tale valore, in linea con l'obiettivo di riempimento del 90% e anche superiore, è fondamentale per disporre di margini di sicurezza del sistema gas e affrontare il prossimo inverno.

Per quanto riguarda le misure per **diversificare la provenienza del gas importato,** è stato siglato un accordo per il graduale aumento delle forniture di gas dall'Algeria, che consentirà di sfruttare al massimo le attuali capacità disponibili di trasporto del gasdotto che approda in Sicilia, fornendo volumi crescenti di gas già a partire dal 2022.
Sono state anche incrementate nel breve termine le importazioni dal gasdotto TAP, la cui società ha inoltre avviato le interlocuzioni per realizzare il raddoppio della capacità di trasporto, che non necessita di interventi tecnici sul tratto italiano del gasdotto.
Inoltre, il Governo, in coordinamento con ENI e con SNAM, si è attivato per garantire approvvigionamenti di GNL da nuove rotte, in particolare: sino a 3,5 miliardi di Smc dall'Egitto, sino a 1,4 miliardi di Smc dal Qatar, sino a 4,6 miliardi di Smc progressivamente dal Congo, e circa 3,0-3,5 miliardi di Smc da forniture in fase di negoziazione da atri Paesi quali Angola, Nigeria, Mozambico, Indonesia e Libia.
Per poter sostituire le forniture di gas provenienti dalla Russia, oltre alle iniziative che interessano le importazioni via gasdotto e gli stoccaggi nazionali, è necessario incrementare la dotazione di infrastrutture del gas. Considerato che i rigassificatori esistenti sono già utilizzati al massimo, occorrono in particolare nuovi terminali di rigassificazione di GNL, in tempi coerenti con le quantità negoziate da nuove rotte.
La scelta del Governo si è indirizzata su strutture galleggianti, più flessibili e con minori tempi di realizzazione rispetto alle strutture fisse, oltre che più coerenti con la politica di decarbonizzazione del sistema energetico, che rimane la priorità generale della politica di diversificazione. È stato quindi adottato dal MiTE un atto di indirizzo (22 marzo 2022) chiedendo a SNAM di procedere all'acquisizione di due FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) di capacità di circa 5 miliardi di Smc ciascuna, segnalando al

contempo ad ARERA la necessità di definire il quadro regolatorio di tali infrastrutture, fermo restando il possibile impiego di altri canali di finanziamento e fondi europei.
Sono state introdotte procedure di autorizzazione accelerate e semplificate, mediante la nomina di Commissari straordinari coincidenti con i Presidenti delle due Regioni interessate, la Toscana e l'Emilia-Romagna, finalizzate a installare le nuove unità di rigassificazione e stoccaggio galleggianti.
L'obiettivo del Governo è quello di arrivare ad avere in esercizio al più presto, entro i primi mesi del 2023, il primo rigassificatore galleggiante e, successivamente e comunque entro il 2024, anche il secondo impianto.
Ciò, si sottolinea, è fondamentale soprattutto per poter affrontare l'inverno 2023 – 2024, considerato che con molta probabilità gli stoccaggi saranno pienamente utilizzati nella stagione invernale 2022-2023 e dunque occorrerà ricostituire adeguatamente le riserve.
L'insieme delle iniziative messe in campo consente di sostituire entro il 2025 circa 30 miliardi di Smc di gas russo con circa 25 miliardi di Smc di gas di diversa provenienza, colmando la differenza con fonti rinnovabili e con politiche di efficienza energetica.

Sintesi del piano di diversificazione geografica delle forniture di gas

	II semestre 2022	2023	2024	2025	Provenienza
GAS	6	8,9	11,9	11,9	Algeria, TAP, Nazionale
GNL	1,5	7,9	9,5	12,7	Congo, Angola, Qatar, Egitto, Nigeria, Indonesia, Mozambico, Libia
Totale	7,5	16,8	21,4	24,6	

Per completezza, un maggior contributo alla copertura del fabbisogno in termini di riduzione delle importazioni può derivare dal gas di provenienza nazionale, la cui produzione è stata più che dimezzata nell'ultimo decennio a causa del calo naturale di produzione dei giacimenti e alla carenza di nuovi investimenti, anche a causa delle difficoltà nell'ottenimento dei permessi. Sono state quindi adottate misure urgenti per aumentare la **produzione nazionale di gas**, attraverso il DL 17/22 la cui attuazione è ancora in corso, da cui si attende nel medio termine un aumento, fino ad un raddoppio, della capacità di produzione nazionale, oggi intorno a 3 miliardi di Smc.

Le iniziative sopra descritte risultano complementari alle numerose misure già in corso del Governo per **aumentare la produzione di energia elettrica rinnovabile e di gas rinnovabili** (biometano e idrogeno) attraverso l'accelerazione delle procedure di installazione e il supporto agli investimenti, anche tramite le riforme e le risorse previste nel PNRR.

Nei piani del Governo lo sviluppo delle fonti rinnovabili rimane infatti un fattore strategico, in quanto consente di ridurre in modo strutturale la domanda di gas (nella misura di circa 2 miliardi di Smc ogni 10 TWh circa installati) oltre che le emissioni di CO2.
Si prevede pertanto lo sviluppo di impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile offshore e onshore, per circa 8 GW l'anno a regime dal 2023. L'andamento risulta in linea con le previsioni, comunque nettamente in crescita rispetto agli ultimi anni. In particolare, secondo gli ultimi dati relativi alla potenza rinnovabile neo autorizzata e/o vincitrice di asta con il GSE, sono attesi in esercizio + 9,3 GW tra 2022 e 2023 di cui 7 GW tra gennaio 2022 e marzo 2023, a fronte di meno di 1 GW/anno degli anni precedenti. E nel frattempo si continueranno ad autorizzare nuovi impianti, per l'autoproduzione o per la vendita dell'energia sul mercato.

Nel settore dei gas rinnovabili, si è dato grande impulso allo sviluppo del biometano, che presenta un potenziale di circa 2,5 miliardi di Smc al 2026 ma in progressivo aumento già dal 2022, nonché agli investimenti a favore della produzione e dell'impiego di idrogeno.

Pertanto, il Governo continua a confermare gli impegni di decarbonizzazione per il 2030, che anzi assumono in questa fase un'ulteriore rilevanza ai fini strategici dell'aumento della indipendenza energetica.

L'insieme delle misure di diversificazione sopra descritte consentirà nel medio termine (a partire dalla seconda metà del 2024) di ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo, e comunque di ridurre l'uso del gas in generale.

Ferme restando tali iniziative, nel breve termine, al fine di risparmiare gas e evitare il più possibile un eccessivo svuotamento degli stoccaggi nazionali anche in previsione della stagione 2023-2024, **è comunque opportuno attuare un Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas**, in linea con le indicazioni della Commissione europea, così come recentemente definite nel Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022.

2. Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022

Il Consiglio energia del 26 luglio 2022 ha approvato la proposta di Regolamento presentata dalla Commissione europea al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023. Il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 è stato pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022 (di seguito indicato come Regolamento).

La riduzione della domanda di gas stabilita da questo Regolamento mira a realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia, intesi come maggiore gas a disposizione da iniettare in stoccaggio fino ad ottobre, e a minore erogazione dagli stessi stoccaggi nel successivo periodo invernale. In particolare, gli Stati membri dovranno fare del loro meglio per introdurre misure volontarie di riduzione dei consumi a livello nazionale, che diventerebbero obbligatorie con la dichiarazione di uno nuovo stato di allerta, la c.d. 'Allerta UE', che il Consiglio può attivare su iniziativa della Commissione o su richiesta di almeno cinque autorità nazionali che abbiano dichiarato lo stato di allerta.

Le **misure volontarie di riduzione della domanda** che gli Stati membri sono chiamati ad adottare fra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023, devono tendere a ridurre i consumi nazionali di gas di almeno il 15% rispetto alla media dello stesso periodo di 8 mesi nei cinque anni precedenti.

Le **misure obbligatorie di riduzione della domanda**, da preparare in anticipo e da mettere in funzione all'attivazione dello stato di 'Allerta UE', dovranno invece mantenere un tetto ai consumi di ciascuno Stato membro, dal momento in cui viene dichiarato e per tutto il periodo in cui dura lo stato di "Allerta UE", inferiore del 15% rispetto all'ammontare dei consumi nazionali di gas nel corrispondente periodo all'interno della finestra temporale 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023, calcolato con riferimento alla media nei cinque anni precedenti.

Per conseguire tale tetto ai consumi in caso di "Allerta UE" gli Stati membri potranno tenere conto delle riduzioni già conseguite con le misure volontarie nonché di altre azioni già intraprese. Tra le misure di riduzione della domanda, nel Regolamento sono considerate la riduzione del consumo di gas nel settore dell'energia elettrica, campagne di sensibilizzazione nazionali nonché obblighi mirati di riduzione del riscaldamento e del raffrescamento.

Il Regolamento prevede, al tempo stesso, alcune esenzioni e la possibilità di chiedere una deroga all'obiettivo di riduzione obbligatoria, al fine di tenere conto di situazioni

particolari degli Stati membri e garantire che le riduzioni di gas siano efficaci per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE.
Nel caso dell'Italia, in base ai criteri del Regolamento, considerando i consumi di gas nel periodo 1° agosto - 31 marzo dei 5 anni antecedenti al 2022, sulla base dei dati forniti da SNAM, il volume medio complessivo da considerare come riferimento iniziale su cui parametrare le misure è pari a 55,1 miliardi di Smc.
I consumi previsti nel periodo considerato sono di 54,8 miliardi di Smc, lievemente inferiore alla media degli ultimi 5 anni.

Ciò implica che le misure volontarie di riduzione della domanda ammontano a 8,2 miliardi di Smc di gas naturale.

In caso invece di allerta UE, l'Italia si trova nella condizione di poter far valere il "bonus" che limita gli obblighi di riduzione dei consumi previsti dall'articolo 5, comma 5, del Regolamento, "premiando" gli Stati membri con un grado di riempimento dei propri stoccaggi superiore alla data del 1° agosto 2022 al livello, stabilito dal Regolamento (UE) 2017/1938, in misura pari al 58%.

Come comunicato formalmente in data 1° agosto 2022 alla Commissione, a quella data gli stoccaggi italiani erano stati riempiti al 73% rispetto al target UE del 58%, corrispondenti perciò a un volume iniettato in eccesso rispetto al target di 3,05 miliardi di Smc.

Un ulteriore parametro da introdurre nel calcolo è quello stabilito dall'art. 5.6 del Regolamento, che prevede la possibilità di ridurre il risparmio del volume di gas consumato durante il periodo di riferimento come materia prima.

Secondo i dati Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances) l'Italia negli anni passati ha avuto un consumo di gas per fini non energetici (principalmente come materia prima per produrre chimicamente fertilizzanti) pari a 644 ktep, corrispondenti a 0,43 miliardi di Smc.

Dal momento che entrambi i valori (volumi di gas derivanti dal superamento del target di riempimento degli stoccaggi al 1° agosto 2022 e volumi di gas consumati come materia prima) vanno sottratti al volume complessivo di gas del periodo di riferimento, **dal valore di consumo di riferimento iniziale di 55,1 miliardi di Smc di gas si passa a quello di 51,6 miliardi di Smc.**

Nel caso di "Allerta UE", l'Italia ritiene di avere diritto a usufruire della deroga prevista dall'articolo 5, comma 7, del Regolamento, data la situazione delle sue capacità di trasporto ai punti di interconnessione.

In particolare, l'Italia rientra pienamente nella possibilità di limitare la riduzione obbligatoria della domanda dell'8% rispetto al 15% previsto dall'art. 5.7 del Regolamento. Pertanto, in caso di "Allerta UE", il sistema italiano del gas ha i requisiti previsti per ottenere una riduzione al 7% del tetto ai consumi storici.
Pertanto, l'obiettivo di riduzione del 7%, in caso di "Allerta UE", comporta che l'Italia sarebbe chiamata a effettuare una riduzione dei propri consumi di 3,6 miliardi di Smc di gas naturale.

3. Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas

L'avvio di un Piano nazionale di contenimento dei consumi per il prossimo inverno presenta i seguenti vantaggi:

- ✓ riduce la pressione sugli stoccaggi, consentendo di valorizzare al meglio durante la fase invernale i volumi di gas immessi dagli operatori economici, nonché tramite risorse pubbliche da SNAM e dal GSE;
- ✓ consente di mantenere più a lungo, riducendo la velocità di erogazione del gas in stoccaggio, le portate massime erogabili in caso di punte di freddo invernale;
- ✓ origina un effetto, seppur limitato, di ridurre i prezzi al consumo, aiutando il bilancio domanda/offerta giornaliera;
- ✓ introduce un consumo più consapevole dell'energia, da perseguire in ottica di decarbonizzazione.

Come previsto dal Regolamento, il **Piano volontario di contenimento dei consumi** riguarda il 15% del consumo di riferimento nel periodo considerato.
Le misure, che in parte sono già avviate, riguardano segnatamente:

a) la massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore termoelettrico, con combustibili diversi dal gas (vedi par.3.1), oltre che la citata accelerazione delle energie rinnovabili nel settore elettrico;
b) le misure di contenimento nel settore riscaldamento (vedi par. 3.2), in parte anticipate per quanto riguarda gli edifici pubblici dall'articolo 19-quater del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022;
c) un insieme di misure comportamentali nell'uso efficiente dell'energia (vedi par.3.3 e 3.4), che integrano la politica nazionale in materia di efficienza energetica e che in questo caso hanno anche l'obiettivo di aiutare cittadini e imprese a ridurre i costi della propria bolletta energetica, senza alcun effetto di rilievo sulle modalità del servizio. Queste misure saranno promosse attraverso una apposita campagna informativa istituzionale, saranno – si ribadisce – volontarie e saranno integrate ove necessario da strumenti di sostegno alla scelta

del comportamento efficiente. Dal set di misure, non sono state considerate quelle relative al contenimento del raffrescamento estivo per evidenti motivi ed è stata considerata cautelativamente un'efficacia solo molto parziale, nel periodo di tempo considerato, delle misure comportamentali che presuppongono un investimento iniziale;

d) il contenimento volontario dei consumi nel settore industriale, su cui è aperto un confronto con le categorie produttive in modo da valorizzare tutte le opportunità a basso impatto sulla produzione e comunque salvaguardando i settori strategici, come da Regolamento UE. Tali misure andrebbero a potenziare quanto già oggi comprende il sistema in termini di servizio di "interrompibilità volontaria" nonché gli altri strumenti compresi nel Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale per la gestione attiva della sicurezza nei casi di criticità o di emergenza;

L'insieme del contributo atteso dalle misure sub a), b) e c) (vedi tabella seguente) porta ad una riduzione dei consumi coerente con il 15% del Regolamento UE, pari quindi almeno a 8.2 miliardi di Smc di gas naturale.

Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas – 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023 valori in miliardi di Smc		
a) Massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas	Carbone/olio combustibile	1,8
	Bioliquidi, anche con combustibili convenzionali	0,3
b) Misure di contenimento relative al riscaldamento invernale	Residenziale	2,7
	uffici e commercio	0,5
	Totale a +b	**5,3**
c1) Misure comportamentali a costo zero	Campagna di sensibilizzazione	2,7
c2) Misure comportamentali con investimento iniziale	Campagna di sensibilizzazione	0,2
	Totale a+b+c1+c2	**8,2**

Ulteriori risparmi possono poi derivare dalle riduzioni dei consumi già registrate per il settore industriale, al momento imposte purtroppo dal livello dei prezzi ma da definire anche pensando alla riorganizzazione efficiente di alcune fasi del ciclo produttivo**.**

Il **Piano di contenimento dei consumi in caso di "Allerta UE"** si basa soprattutto sulle misure sub a) e b) che da sole permettono anche di superare i 3,6 miliardi di Smc per la riduzione obbligatoria.

Di seguito una descrizione di dettaglio delle misure.

***

3.1 Massimizzazione della produzione di energia elettrica con combustibili diversi dal gas

Al momento, la produzione di energia elettrica da termoelettrico sta consumando più gas naturale rispetto agli analoghi periodi degli anni precedenti, a causa dei consumi elettrici molto elevati e della contestuale scarsa produzione degli impianti idroelettrici. Questo è dimostrato dai dati forniti da SNAM e Terna che mostrano come dall'inizio del 2022 i consumi settimanali di gas del settore termoelettrico siano stati costantemente più alti rispetto alle medie degli ultimi anni.
Per ridurre il consumo di gas rispetto al tendenziale, un contributo di diversificazione ulteriore rispetto all'apporto delle rinnovabili può essere ottenuto dalla massimizzazione della produzione di energia elettrica da impianti che usano combustibili diversi dal gas (carbone, olio combustibile e bioliquidi), già oggi sostenuta dagli alti prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
In particolare, è stato stimato che la massimizzazione della produzione a carbone e olio delle centrali esistenti regolarmente in servizio contribuirebbe per il periodo 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023 a una riduzione di circa 1,8 miliardi di Smc.

Per quanto riguarda i bioliquidi, è stata condotta un'analisi sugli impianti esistenti superiori a 1 MW (circa 60 per una potenza complessiva di 770 MW) e su quelli inferiori a 1 MW (circa 400 per una potenza di 230 MW). In questo caso, l'obiettivo è di evitare la riduzione delle ore di funzionamento di tali impianti a causa degli elevati costi della materia prima, autorizzando transitoriamente l'esercizio a gasolio.

Sotto l'ipotesi di massimizzazione del potenziale a partire dal mese di ottobre 2022, si eviterebbe il ricorso al consumo di gas per circa 290 milioni m^3 di gas, mentre, iniziando dal mese di novembre 2022, sarebbe di poco superiore a 200 milioni m^3 di gas (assumendo un rendimento di produzione termoelettrica del 56.4%, come nella analisi ENEA sui potenziali risparmi nel settore residenziale).
Pertanto, da tale misura è stimato un contributo complessivo di risparmio di gas, nel periodo di riferimento, di 2,1 miliardi di m^3 di gas naturale.

Con atto di indirizzo del MiTE del 27 giugno 2022 era stato chiesto a Terna di indicare ai produttori interessati l'esigenza di approvvigionare per tempo il combustibile necessario per la marcia massimizzata, in considerazione delle possibili difficoltà di mercato dovute alle sanzioni europee verso la Russia. Per il settore dei bioliquidi, si è aperto in parallelo un confronto con i produttori interessati da rischi di fermata degli impianti per verificare le misure necessarie alla modifica temporanea dell'alimentazione.

Con atto di indirizzo del MiTE del 1° settembre 2022 è stato chiesto a Terna di dare avvio al Piano di massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas naturale in attuazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, oggetto poi di modifiche tramite l'articolo 12 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

3.2 Misura amministrativa di contenimento del riscaldamento

Questa misura prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l'introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano.
Tali azioni si aggiungono a quanto già attuato con l'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 che è intervenuto sul riscaldamento degli edifici pubblici.

Per questa misura si tiene conto cautelativamente, nel calcolarne gli effetti, di una percentuale di effettiva riduzione, non essendo possibile avere un sistema di controllo puntuale del comportamento da parte dell'utenza diffusa.
Sarà possibile comunque attuare, oltre a controlli a campione su edifici pubblici, grandi locali commerciali, punti a maggiore consumo, una responsabilizzazione dei conduttori degli impianti di riscaldamento centralizzato, monitorando a livello di reti di distribuzione gas cittadine la risposta degli utenti utilizzando i dati orari di prelievo

ai punti di connessione tra le reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di trasporto SNAM, che sono costantemente monitorati.

La riduzione dei consumi promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento **sarà attuata entro il mese di settembre 2022 modificando la vigente regolamentazione della temperatura e dell'orario di accensione invernale attraverso un decreto del Ministro della Transizione Ecologica**, visto il combinato disposto del "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale" (Allegato 2 al decreto ministeriale 18 Dicembre 2019), che già prevede che possano essere adottate, in caso di emergenza, misure di riduzione dei consumi gas per il riscaldamento invernale, e dell'art.2 "Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale" del decreto-legge n.16/2022, che consente, ai fini della sicurezza nazionali, di adottare anche in via preventiva ogni misura prevista dal piano di emergenza gas.

In particolare, il citato DM disporrà che:

1) i valori indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C:

a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione:

a) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.

Si precisa che sono fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.) di cui al DPR n.74/2013.

Rispetto ad una prima stima prudenziale di 2,5 miliardi di Smc risparmiabili, sostanzialmente agendo sulla modulazione della temperatura e delle ore giornaliere di

accensione, è stata effettuata un'analisi più di dettaglio considerando anche la modulazione del periodo di accensione nel settore residenziale. Pertanto, sulla base delle stime ENEA (Rapporto predisposto e pubblicato da ENEA "*Azioni amministrative e comportamentali per la riduzione del fabbisogno nazionale di gas metano*" (https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-da-enea-studio-per-risparmiare-2-7-miliardi-di-mc-di-gas-e-180-euro-su-bollette/), i risparmi calcolati considerando il periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 marzo (243 giorni) ammonterebbero a:

MISURA		Risparmio di gas metano (Smc)
settore domestico	riduzione di 15 giorni del periodo di riscaldamento, con un'ora di accensione in meno e 19° interni	2.697.249.794*
settore uffici e commercio	abbassamento della temperatura interna da 20 a 19°C nella stagione di riscaldamento	425.860.000
	diminuire di un'ora al giorno l'orario di accensione dell'impianto di riscaldamento	59.700.000
	Totale	**3.182.809.794**

*Considerando una % di famiglie interessate (rispetto al totale di 25.716.000 famiglie) pari al 79% e un numero di famiglie interessate pari a 20.200.000

3.3 Misure comportamentali (a costo zero)

Le misure comportamentali a costo zero sono implementabili attraverso una campagna di sensibilizzazione, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ENEA, al fine di suggerire una serie di comportamenti virtuosi che potranno contribuire, anch'essi, a limitare il consumo di energia con riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti positivi anche sull'ambiente.

L'obiettivo è promuovere comportamenti consapevoli e intelligenti nel consumo di gas e di energia elettrica, che incidano non solo sul contenimento della domanda di gas e sugli stessi costi in bolletta degli utenti ma anche sulle politiche di decarbonizzazione. Tra i comportamenti da promuovere quelli della riduzione della temperatura e della durata delle docce, l'utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo, l'abbassamento del fuoco dopo l'ebollizione e la riduzione del tempo di accensione del forno, l'utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione, lo spegnimento o l'inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero quando in vacanza, non lasciare in stand by TV, decoder, DVD, la riduzione delle ore di accensione delle lampadine.

Da tali misure a costo zero può aversi un risparmio, da stime ENEA, fino a 2,7 Smc (non si considerano le misure per il raffrescamento, in quanto non si riferiscono al periodo di riduzione).

Potranno inoltre essere implementate anche misure ad hoc per l'amministrazione pubblica.

Saranno attivati monitoraggi su edifici pubblici, impianti condominiali, locali commerciali, punti a maggiore consumo, mediante il rilevamento dei dati giornalieri di consumo a livello di reti di distribuzione gas cittadine per valutare la risposta volontaria degli utenti, utilizzando i dati orari di prelievo ai punti di connessione tra le reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di trasporto SNAM, che sono costantemente monitorati.

3.4 Misure comportamentali (con investimento iniziale)

Ulteriori risparmi possono conseguirsi con misure comportamentali che richiedono investimenti anche piccoli da parte degli utenti, ad esempio con investimenti per la sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti, sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti, installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a gas, installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda, sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led. Enea ha calcolato un risparmio di circa 1 miliardo di Smc. Tali misure ricadono già in buona parte in regime assistito (detrazioni fiscali, conto termico…), ma richiedono un certo periodo di tempo per la determinazione degli effetti ai fini della riduzione della domanda. Si assume cautelativamente un impatto sul risparmio nel periodo considerato di 200 milioni di Smc, a fronte di un potenziale superiore a 1 miliardo di Smc.

4. Conclusioni

Per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas. Queste misure integrano il piano di diversificazione già messo in atto dal Governo e servono transitoriamente a mantenere adeguati standard di sicurezza e preservare le riserve disponibili, in attesa che siano pienamente operativi i nuovi canali di importazione di gas (compreso il GNL).

Le stime dell'impatto di tutte le misure di contenimento portano ad un potenziale di circa 5,3 miliardi di Smc di gas, considerando la massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas (circa 2,1 miliardi di Smc di gas) e i risparmi connessi al contenimento del riscaldamento (circa 3,2 miliardi di Smc di gas), cui si aggiungono le misure comportamentali da promuovere attraverso campagne di sensibilizzazione degli utenti ai fini di un comportamento più virtuoso nei consumi.

Si tratta di una prima previsione di misure di contenimento, che potranno essere integrate con quelle di riduzione dei settori industriali, in particolare energivori. Al riguardo è stato aperto un confronto con Confindustria per definire contenuti e modalità di attuazione, nonché è in corso, con la collaborazione di SNAM e Confindustria, un rilevamento mediante questionari delle diverse imprese interessate, al fine di determinare il potenziale di riduzione dei consumi su base volontaria/incentivata e le categorie di imprese che hanno cicli produttivi non interrompibili senza preavviso.

Saranno al contempo organizzate le misure già previste dal Piano di emergenza gas nazionale, quale l'interrompibilità volontaria dei prelievi di gas e il *peak shaving* con GNL.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STELLE AL MERITO DEL LAVORO 2023

Il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali informa che il **1° maggio 2023** saranno conferite le decorazioni della "Stella al Merito del Lavoro" previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143.

Si allega la seguente documentazione:

- Circolare del Ministero del Lavoro che fissa nel **14 ottobre 2022** il termine di presentazione delle domande e non più il 31 ottobre come previsto già da molti anni;
- Le istruzioni dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Bologna;
- I moduli di domanda per le candidature presentate dalle aziende e per le autocandidature.

Le candidature per la Regione Emilia Romagna dovranno essere indirizzate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna - V.le Masini, 12 - 40126 Bologna tramite:

- **Raccomandata postale con ricevuta di ritorno** (modalità preferisce dall'Ispettorato del Lavoro di Bologna per non ingolfare le caselle di posta elettronica)
- Email: **itl.bologna@ispettorato.gov.it**
- Pec: **itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it**

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna

DECORAZIONE "STELLA AL MERITO DEL LAVORO"
ANNO 2023

Il conferimento dell'onorificenza della "Stella al merito del lavoro" è l'omaggio e la pubblica testimonianza a quanti, attraverso le loro capacità, la loro fatica e l'ingegno hanno contribuito a migliorare e far progredire la società.
Tale evento consente, inoltre, di celebrare "il lavoro" come valore fondante e costituzionalmente garantito del nostro Paese. Proprio per tale finalità, le cerimonie per la consegna della decorazione ai soggetti insigniti si sono sempre svolte il 1° maggio di ogni anno.
In conformità alla previsione di cui all'art. 9, co 2, della richiamata L. n. 143/92 ed al fine di garantire lo svolgimento delle procedure su base regionale, sono stati individuati quali uffici competenti per l'istruttoria e la gestione delle pratiche per il conferimento dell'onorificenza e la costituzione della relativa Commissione gli Ispettorati Interregionali del Lavoro di Venezia, Milano, Roma e Napoli e, ove non presenti, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro del capoluogo di regione.
Per quanto precede, la presente comunicazione viene redatta per i candidati residenti e le aziende presenti nella regione Emilia Romagna che rientrano nella competenza di questo Ispettorato Territoriale.
Si fa presente che il termine della presentazione delle domande, pena l'inammissibilità, è fissato al 14 ottobre 2022.
Si riportano, di seguito, le fondamentali regole procedurali applicabili.

✓ I SOGGETTI aspiranti alla decorazione sono i LAVORATORI DIPENDENTI O PENSIONATI di ambo i sessi:

1) occupati o già occupati in qualità di operai, quadri, impiegati e dirigenti in imprese pubbliche o private, qualunque sia il campo di produzione o di lavoro nel quale esercitano la propria attività;

2) dipendenti o ex dipendenti di aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti Pubblici non rientranti nei ruoli organici del personale della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 165/2001.

3) dipendenti o ex dipendenti delle società cooperative, di organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale;

4) lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, laboriosità e probità; per gli stessi peraltro non è richiesto il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'art. 5 della L. n. 143/92. In tale circostanza le istanze dovranno essere presentate alla Rappresentanza diplomatica o all'Ufficio consolare di riferimento.

La decorazione, inoltre, può essere concessa per onorare la memoria di lavoratori italiani – anche residenti all'estero – periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati; in tal caso si prescinde dai requisiti dell'età e dell'anzianità di lavoro e l'istanza va prodotta al MLPS- Dir Gen PPIOB-UPD- Div IV – Roma.

✓ REQUISITI e titoli necessari per poter aspirare alla decorazione:

1) essere cittadini italiani;
2) aver compiuto – entro il 14 ottobre 2022 – il 50° anno di età;
3) essere stati occupati per un periodo minimo ed ininterrotto di 25 anni documentabili alle dipendenze della stessa o di più aziende (purché il passaggio non sia stato causato da demeriti personali);
4) aver dato vita a invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorando l'efficienza degli strumenti, macchine e metodi di lavorazione;
5) aver contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza sul lavoro (ad es.: ponendo in luce coloro che hanno anche indirettamente fornito il proprio apporto nel fronteggiare l'emergenza Covid 19);
6) essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all'attività professionale;
7) essersi particolarmente distinti per singolari meriti di professionalità, perizia, laboriosità e buona condotta morale (ad es.: valorizzando le situazioni dei lavoratori che svolgono la propria attività in particolari situazioni di difficoltà, personale o familiare).

I requisiti indicati ai punti da 1) al 3) devono essere contestualmente posseduti. Agli stessi si deve aggiungere almeno uno degli ulteriori titoli tra quelli individuati dal punto 4) al punto 7).

Occorre poi tener conto di quanto precisato dalla Commissione Centrale, ovvero: "… *è necessario che emerga un profilo limpido della condotta sociale e professionale del candidato, circostanza che, comunque, non implica automaticamente il conferimento della decorazione che è mirata a riconoscere e valorizzare la creatività e la serietà del lavoratore, in quanto espressione di valori altamente significativi sul piano morale, sociale e lavorativo …. ".*

In particolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare esplicativa, ha voluto evidenziare alcune caratteristiche cui prestare attenzione:

- incentivare la presentazione delle candidature di genere femminile, di figure professionali di tutti i livelli, di lavoratori dipendenti di piccole imprese, al fine di favorire un'equa ripartizione dei conferimenti *de quibus*;
- Sensibilizzare i datori di lavoro nell'utilizzo dell'onorificenza come leva premiale per i lavoratori più meritevoli.
- In relazione all'emergenza Covid, favorire le candidature di tutti i lavoratori che anche indirettamente hanno fornito il proprio apporto nel fronteggiare l'emergenza;
- Incentivare le candidature di lavoratori provenienti da piccole imprese.

✓ DOCUMENTAZIONE

Si informa che l'INL, anche allo scopo di osservare le disposizioni di contrasto all'epidemia da Covid-19, ha sviluppato il processo di dematerializzazione e digitalizzazione per i servizi all'utenza, per cui, tenuto conto che la competenza territoriale è quella della "residenza" del candidato al momento della presentazione della domanda, le ISTANZE per il conferimento della decorazione devono essere:

➢ REDATTE in carta semplice su modello reperibile al link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx pag.2, in particolare Mod.INL 28 per il lavoratore e Mod. INL 28.1 per l'Azienda

➢ CORREDATE dai seguenti documenti in carta semplice:

A. autocertificazione di nascita (D.P.R. 445/2000);
B. autocertificazione di cittadinanza italiana (D.P.R. 445/2000);
C. attestato circa il servizio o i servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento indicando l'attuale o l'ultima sede di lavoro;
D. attestato redatto dalla/e azienda/e evidenziando le doti di professionalità, di laboriosità, di condotta morale possedute dal lavoratore;
E. curriculum vitae;
F. dichiarazione di essere stato informato che, ai sensi del GDPR - Regolamento Europeo della Privacy-n. 2016/679, l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione delle istanze con le modalità indicate alla pagina https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Privacy/Documents/Mod-INL-GDPR03.28-Servizio-per-il-conferimento-onorificenza-stella-al-merito-del-lavoro.pdf
G. fotocopia del documento di identità e del Codice fiscale.
H. Fotocopia libretto di lavoro e/o estratto contributivo INPS

Le attestazioni di cui alle lettere C e D ed eventualmente anche il curriculum vitae, possono essere contenute in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore presta o ha prestato servizio (in tal caso, se l'interessato ha prestato servizio presso più aziende, occorre allegare gli attestati di servizio precedenti o - se l'azienda/e è/sono cessata/e - la fotocopia del libretto di lavoro e dell'estratto contributivo INPS).

E' preferibile che vengano altresì indicati i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail e pec degli interessati, ove disponibili.

➢ INOLTRATE seguendo UNA delle seguenti opzioni: via posta raccomandata A.R./ via e-mail/ via PEC;

➢ ENTRO il termine stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: il 14/10/2022;

➢ AL SOLO ISPETTORATO COMPETENTE per i residenti in Emilia Romagna:

- ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA:

Si fa presente infine che:

- La completezza della documentazione è determinante per la valutazione della pratica.
- Le proposte avanzate per gli anni precedenti sono decadute.
- Eventuali informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail dell'Ispettorato di competenza.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA
dott. Alessandro Millo

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna

Candidatura presentata dall'Azienda

All' ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

DI BOLOGNA

VIALE A. MASINI N.12

40126 BOLOGNA

DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DELL'ONORIFICENZA DELLA "STELLA AL MERITO DEL LAVORO" - ANNO 2023-

La scrivente Ditta (*denominazione*) ..... CF/P.IVA ..... con sede in (*CAP, Comune, Provincia*) ..... Via .... n. ..... Tel. ..... e-mail .....

SETTORE ATTIVITA' .....e n. ..... dipendenti occupati (*all'atto di presentazione dell'istanza*), propone per il conferimento della "STELLA AL MERITO DEL LAVORO" - ANNO 2023 - il/la DIPENDENTE .....

CF ..... nato a ....., il ....., residente a (*CAP, Comune, Provincia*) ..... in Via .... n. ....., tel/cell ....., e-mail .....

A tal fine allega la documentazione in calce specificata e, per ogni eventuale chiarimento in merito, si prega di contattare il Sig. (nome, cognome, recapito telefonico, e-mail)

FIRMA DEL RESPONSABILE

ALLEGATI:

1. attestato di servizio (*rilasciato dalla ditta su carta intestata*);
2. attestato di laboriosità, perizia e condotta morale (*rilasciato dalla ditta su carta intestata*);
3. curriculum vitae (*deve essere redatto e firmato dal candidato stesso*);
4. autocertificazione di nascita, di cittadinanza e di residenza del candidato (DPR 445/2000) e dichiarazione a firma del candidato di non aver mai ricevuto la decorazione nonché di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione dell'istanza con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali visionate alla pagina https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Privacy/Documents/Mod-INL-GDPR03.28-Servizio-per-il-conferimento-onorificenza-stella-al-merito-del-lavoro.pdf;
5. fotocopia del documento di identità del candidato;
6. fotocopia libretto lavoro o estratto contributivo INPS;
7. altra documentazione

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna
Viale A. Masini n.12 CAP 40126 Bologna
Tel 051 0431001
PEC: itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it
E-mail: itl.bologna@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

ATTESTATO DI SERVIZIO

ALL. 1

DENOMINAZIONE DITTA

(*Via, n. civico, CAP, Città, tel., e-mail*)

Si attesta che il Sig. (*nome e cognome del candidato*) ....., nato a ....., il ....., residente in (*indirizzo e CAP*) ....., assunto in data ..... presso la scrivente Ditta, in qualità di (*qualifica iniziale di assunzione*) .....è tuttora in servizio con la qualifica di ..... (oppure: in data ..... si è dimesso/collocato a riposo con la qualifica di .....).

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA:

.....

.....

.....*(settore di appartenenza, specificazione dell'attività aziendale svolta e n. di lavoratori occupati alla data della stesura dell'attestazione. Indicare anche il nominativo ed il recapito telefonico della persona alla quale far riferimento in caso di ulteriori informazioni o chiarimenti).*

SVOLGIMENTO DI CARRIERA: (*quadro riassuntivo nel quale specificare la progressione di carriera effettuata evidenziando se appartiene alla categoria di operaio, impiegato, quadro, dirigente)*

data (gg/mm/aa)		qualifica	livello e mansioni
dal	al		
dal	al		
dal	al		

FIRMA DEL RESPONSABILE

ATTESTATO DI PERIZIA , LABORIOSITA' E CONDOTTA MORALE IN AZIENDA

ALL. 2

DENOMINAZIONE DITTA
(*Via, n. civico, CAP, Città, tel., e-mail*)

Si attesta che il Sig. (*nome e cognome del candidato*) ....., nato a ....., il ....., residente in (*indirizzo e CAP*) ....., in servizio/ che ha prestato servizio, presso questa Ditta, si è distinto per singolari meriti di perizia, laboriosità e comportamento disciplinare nell'ambito aziendale.

Al riguardo si forniscono le seguenti notizie (DA COMPILARE ESAURIENTEMENTE):

- ☐ doti professionali e morali del dipendente, condotta e rapporti con i superiori e colleghi nella sede di lavoro .....
- ☐ apporto dato al miglioramento dell'attività aziendale:

.....

- ☐ contributo offerto in materia di sicurezza:

  .....
- ☐ ruolo avuto nell'addestramento dei giovani:

.....

- ☐ apporto fornito nel fronteggiare l'emergenza COVID:

  .....

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna
Viale A. Masini n.12 CAP 40126 Bologna
Tel 051 0431001
PEC: itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it
E-mail: itl.bologna@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

FIRMA DEL RESPONSABILE

QUALORA L'ASPIRANTE CANDIDATO ABBIA PRESTATO SERVIZIO PRESSO PIÙ DITTE, LA PRESENTE DEVE ESSERE REDATTA DALL'ULTIMA

CURRICULUM VITAE

ALL 3

NOME E COGNOME *(del candidato)*

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI

SERVIZIO MILITARE (*se effettuato o meno*)

ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA

INTERESSI E HOBBIES

EVENTUALI ALTRE NOTIZIE

DATA ..... FIRMA .....

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna

Viale A. Masini n.12 CAP 40126 Bologna
Tel 051 0431001

PEC: itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it
E-mail: itl.bologna@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

N.B.: IL CURRICULUM VITAE DEVE ESSERE REDATTO E FIRMATO DAL DIRETTO INTERESSATO

Autocertificazione (DPR 445/2000) e dichiarazione sostitutiva di notorietà del candidato

ALL. 4

... sottoscritt_ .....

Codice Fiscale .....,

Consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di essere nat... a ..... il.....
- di essere residente a ....
- di essere cittadin.... Italian...
- di non aver mai ricevuto la decorazione in parola;
- di essere stat_ informat_, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione dell'istanza di conferimento dell'onorificenza con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali da me visionate alla pagina https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Privacy/.

Data ..... FIRMA

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna

Viale A. Masini n.12 CAP 40126 Bologna
Tel 051 0431001

PEC: itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it
E-mail: itl.bologna@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna

Domanda presentata dal candidato

All' ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA
VIALE A. MASINI N.12
40126 BOLOGNA

DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DELL'ONORIFICENZA DELLA "STELLA AL MERITO DEL LAVORO" - ANNO 2023-

..... sottoscritt.... *(cognome e nome)* .....,.....

CF ..... residente in (*CAP, Comune, Provincia*)

..... Via.....

..... n. .....,

Tel./cell ..... e-mail ....., rivolge istanza

a codesto Ispettorato, per il conferimento dell'onorificenza in oggetto.

Consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

a) di essere nat.... a ..... il .....;
b) di essere cittadin... italian....;
c) di non aver mai ricevuto la decorazione in oggetto;
d) di essere stat... informat..., ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali da me visionate alla pagina https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Privacy/Documents/Mod-INL-GDPR03.28-Servizio-per-il-conferimento-onorificenza-stella-al-merito-del-lavoro.pdf

A tal fine allega alla presente i seguenti documenti:

attestato di servizio (rilasciato dalla ditta su carta intestata);

1. attestato di laboriosità, perizia e condotta morale (rilasciato dalla ditta su carta intestata);
2. curriculum vitae;
3. fotocopia documento d'identità;
4. fotocopia del libretto di lavoro o estratto contributivo (INPS);
5. ..... (eventuale ulteriore documentazione).

Data ..... FIRMA .....

ATTESTATO DI SERVIZIO

ALL. 1

DENOMINAZIONE DITTA

(*Via, n. civico, CAP, Città, tel., e-mail*)

Si attesta che il Sig. (*nome e cognome del candidato*) ....., nato a ....., il ....., residente in (*indirizzo e CAP*) ....., assunto in data ..... presso la scrivente Ditta, in qualità di (*qualifica iniziale di assunzione*) .....è tuttora in servizio con la qualifica di ..... (oppure: in data ..... si è dimesso/collocato a riposo con la qualifica di .....).

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA*:*

.....
.....
.....
.....

(indicare: settore di appartenenza, specificazione dell'attività aziendale svolta e n. di lavoratori occupati alla data della stesura dell'attestazione. Indicare anche il nominativo ed il recapito telefonico della persona alla quale far riferimento in caso di ulteriori informazioni o chiarimenti).

SVOLGIMENTO DI CARRIERA: (*quadro riassuntivo nel quale specificare la progressione di carriera effettuata evidenziando se appartiene alla categoria di operaio, impiegato, quadro, dirigente)*

Data (gg/mm/aa)		qualifica	livello e mansioni
dal	al		
dal	al		
dal	al		

FIRMA DEL RESPONSABILE

QUALORA L'ASPIRANTE CANDIDATO ABBIA PRESTATO SERVIZIO PRESSO PIÙ DITTE, LA PRESENTE DEVE ESSERE REDATTA DA CIASCUNA DELLE QUALI È STATO DIPENDENTE

ATTESTATO DI PERIZIA, LABORIOSITA' E CONDOTTA MORALE IN AZIENDA

ALL. 2

DENOMINAZIONE DITTA

(*Via, n. civico, CAP, Città, tel., e-mail*)

Si attesta che il Sig. (*nome e cognome del candidato*) ....., nato a ....., il ....., residente in (*indirizzo e CAP*) ....., in servizio/ che ha prestato servizio), presso questa Ditta, si è distinto per singolari meriti di perizia, laboriosità e comportamento disciplinare nell'ambito aziendale.

Al riguardo si forniscono le seguenti notizie (*da compilare esaurientemente)*

- doti professionali e morali del dipendente, condotta e rapporti con i superiori e colleghi nella sede di lavoro : .....

.....

- apporto dato al miglioramento dell'attività aziendale:

.....

.....

- contributo offerto in materia di sicurezza:

  .....

.....

- ruolo avuto nell'addestramento dei giovani:

.....

.....

- apporto fornito nel fronteggiare l'emergenza COVID 19

.....

.....

FIRMA DEL RESPONSABILE

QUALORA L'ASPIRANTE CANDIDATO ABBIA PRESTATO SERVIZIO PRESSO PIÙ DITTE, LA PRESENTE VA REDATTA DALL'ULTIMA

CURRICULUM VITAE

ALL 3

NOME E COGNOME *(del candidato)*

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI

SERVIZIO MILITARE (*se effettuato o meno*)

ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA

INTERESSI E HOBBIES

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna

Viale A. Masini n.12 CAP 40126 Bologna
Tel 0510431001

PEC: itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it
E-mail: itl.bologna@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

EVENTUALI ALTRE NOTIZIE

DATA FIRMA

CONVENZIONE
CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS

Con riferimento a quanto pubblicato nel nostro notiziario n° 7 del 18/02/2022, ricordiamo che Confimi Industria ha **rinnovato l'Accordo Quadro con FCA/Stellantis,** che avrà durata **sino al 31 dicembre 2022,** per quel che concerne l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali dei seguenti brand:

- **FIAT**
- **ABARTH**
- **LANCIA**
- **ALFA ROMEO**
- **JEEP**
- **FIAT PROFESSIONAL**

Di seguito si ricordano le principali caratteristiche:

- Brand ex FCA: Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional;
- Scontistiche dedicate agli associati Confimi Industria con una media del **20%** di sconto per le autovetture e del **30%** per i veicoli commerciali;
- Applicazione della scontistica previa presentazione del Certificato di adesione a Confimi Industria;
- La scontistica applicata non è cumulabile con altre promozioni;
- Accordo non cedibile senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.

Si rammenta inoltre che Confimi Industria è parte del *Programma Privilege* che consente ai dipendenti della Confederazione di beneficiare di un bonus di sconto, da considerare ad integrazione delle eventuali promozioni in essere nelle Concessionarie della rete commerciale FCA/Stellantis.
Per poter fruire del suddetto sconto sarà sufficiente collegarsi al seguente link:
https://dpromo.fiat.it/privilegeprogram

Riportiamo di seguito il tariffario riferito al mese di settembre 2022:

Per informazioni e per il rilascio dell'attestato di adesione a Confimi contattare l'Area comunicazione e sviluppo dell'associazione:

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli

☎ 0544/280216

338/6644525

@ **ceccarelli@confimiromagna.it**

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2022

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT	500X	15,0	
	500L	16,0	
	500	14,0	
	500 Elettrica	8,0	
	PANDA	16,0	
	TIPO HB - SW	14,0	
	Doblò Elettrico	6,0	
	Ulysse	14,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ABARTH	500	13,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
LANCIA	YPSILON	17,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ALFA ROMEO	GIULIA	17,0	
	STELVIO	18,0	
	TONALE	8,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
JEEP	COMPASS	13,5	
	COMPASS PHEV	12,5	
	Escluse Sport	18,5	
	RENEGADE PHEV	12,5	
	WRANGLER	11,5	
	WRANGLER PHEV serie 3	8,5	
	WRANGLER PHEV no serie 3	9,5	
	GRAND CHEROKEE	5,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT PRO	PANDA VAN	14,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	FIORINO	24,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DOBLO' CARGO	21,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	Nuovo DOBLO'	18,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	Nuovo DOBLO' BEV	15,0	-
	TALENTO	23,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO	17,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO BEV	12,0	-
	DUCATO	24,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DUCATO Elettrico	17,5	-

*** Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura.**

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E CIRCOLARE NEGLI AMBITI DEL "GREEN NEW DEAL ITALIANO"
DAL 17 NOVEMBRE 2022 LE DOMANDE DELLE IMPRESE

Prende il via il programma di investimenti del ministero dello Sviluppo economico per realizzare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del "**Green new deal italiano**".

Dalle ore **10 del 17 novembre 2022** tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di:

- decarbonizzazione
- economia circolare
- riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi
- rigenerazione urbana
- turismo sostenibile
- adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico

Con 750 milioni di euro - a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS), gestito da Mediocredito Centrale, e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa depositi e prestiti - verranno finanziati i **progetti** che prevedono investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul territorio nazionale.

Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno presentare le domande esclusivamente online attraverso il sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, dove sarà attivata una fase di precompilazione a partire dal prossimo 4 novembre.

Per maggiori informazioni

- Green New Deal

INFO	**Dott.ssa Benedetta Ceccarelli** ☎ 0544/280216 338/6644525 @ **ceccarelli@confimiromagna.it**	**Dott. Mauro Basurto** ☎ 0544/280212 335/372511 @ **basurto@confimiromagna.it**

ESONERO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI/LICENZIATI PER RIDUZIONE DI PERSONALE NEI 6 MESI PRECEDENTI/IMPIEGATI IN RAMI DI AZIENDA OGGETTO DI TRASFERIMENTO DA IMPRESE IN CRISI GESTITE TRAMITE LA STRUTTURA EX ART. 1, C. 852, L. N. 296/2006: CHIARIMENTI INPS

La legge 30/12/2021 n. 234 (di seguito anche "legge di Bilancio 2022") ha previsto, all'art. 1, comma 119, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) e b), del d.l 21/3/2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/5/2022 n. 51, che: "*L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette*".

La citata disposizione precisa altresì, all'ultimo periodo, che: "*In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92*".

L'art. 1, comma 10, della legge (di Bilancio 2021) n. 178/2020 prevede un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato da questi effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data dell'evento incentivato. Tale esonero, pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, con il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ha una durata di 36 mesi, restando ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2022 e n. 37/2021).

Pertanto, per effetto del rinvio operato dall'art. 1, comma 119, della legge n. 234/2022, all'art. 1, comma 10, della legge n. 178/2021, **l'esonero in oggetto si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa** di cui all'art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

Tenuto conto della diversa e specifica finalità sottesa all'agevolazione in esame, consistente nell'incentivare il riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi, l'esonero in oggetto presenta altresì profili propri di disciplina, differenti da quelli valevoli per l'esonero per l'occupazione giovanile, come evidenziato dall'INPS, con la seguente circolare 7/9/2022 n. 99.

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

L'esonero in oggetto mutua la propria disciplina generale da quella prevista per l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021. Di conseguenza, sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (circa l'individuazione dei datori di lavoro privati, cfr.

le circolari INPS n. 40/2018 e n. 57/2020, relative all'esonero contributivo previsto dalla legge n. 205/2017, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani – *CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018 e n. 24/2020, N.d.R.*).

L'esonero contributivo in argomento non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L'incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

In particolare, ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile a una delle seguenti tre casistiche:

- lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

La verifica della sussistenza del suddetto requisito in capo al lavoratore, ossia la provenienza da un'impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006, verrà effettuata, avuto riguardo al codice fiscale del lavoratore, sulla base delle informazioni periodicamente rilasciate dal ministero dello Sviluppo economico (MISE), mediante apposita richiesta da parte dell'INPS.

Per quanto riguarda le tipologie di rapporti incentivabili, considerata la *ratio* sottesa all'agevolazione in trattazione, consistente nella volontà di incentivare lo stabile riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi, **non rientra, fra le tipologie incentivate, l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata**, di cui agli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 81/2015, **ancorché stipulato a tempo indeterminato**.

Analogamente, atteso il rinvio alla disciplina prevista per l'esonero per l'occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2021, non rientra nell'ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale (circolare INPS n. 56/2021 – *CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021, pag. 32, N.d.R.*)

Inoltre, in considerazione della circostanza che l'agevolazione di cui si tratta si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato, si precisa che la stessa non possa trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionali disciplinate dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 96/2017.

L'esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il d.lgs. n. 150/2015, l'esonero contributivo in esame spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Restano, infine, **esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato** di qualsiasi tipologia e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

ASSETTO E MISURA DELL'INCENTIVO

L'incentivo introdotto dall'art. 1, comma 119, della legge di Bilancio 2022, **valevole per le sole assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e per i trasferimenti di lavoratori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **500 euro** (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **16,12 euro** (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che **non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni**:

i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017, a cui rinvia l'art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020;

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" di cui all'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'art. 40, comma 9, del d.lgs. n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'art. 25, quarto comma, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o, comunque, destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40 del 2 marzo 2018 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018, N.d.R.)*.

Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, in forza del rinvio al solo comma 10 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, **la misura spetta esclusivamente per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'evento incentivato**. Deve, invece, escludersi che la misura in trattazione possa essere riconosciuta per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in una regione del Mezzogiorno, come è, invece, espressamente stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge n. 178/2020, per l'esonero per l'occupazione giovanile.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, **il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio**.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'INCENTIVO

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato, in primo luogo, al rispetto delle condizioni generali previste dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

- **regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);**
- **assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;**
- **rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**.

In secondo luogo, per quanto riguarda il **rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione**, da ultimo disciplinati dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, è necessario circoscrivere la portata applicativa di taluni di essi, alla luce della specifica finalità dell'esonero in trattazione, consistente nel promuovere la stabile rioccupazione di lavoratori provenienti da aziende in crisi, sia in forza di nuove assunzioni che mediante operazioni di trasferimento di rami di azienda.

In considerazione di ciò, **devono ritenersi sempre valevoli, ai fini della legittima fruizione dell'esonero in oggetto, i seguenti principi generali** di cui al citato art. 31 del d.lgs. n. 150/2015:

- l'incentivo non spetta qualora l'assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto - entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (art. 31, comma 1, lettera b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo

indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, **in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere**;

- l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro che assume o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
- **con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione sono trasferiti in capo all'utilizzatore** (art. 31, comma 1, lettera e);
- l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

Di contro, devono ritenersi derogati**, in forza del carattere di specialità della disciplina prevista per l'esonero in oggetto**, i principi generali di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) e d) del medesimo decreto legislativo. **Pertanto, l'esonero** di cui all'art. 1, comma 119, della legge di Bilancio 2022 **può essere riconosciuto**:

- **anche se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva**;
- **anche con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo**.

Le deroghe ai principi generali di cui sopra si giustificano in considerazione della specifica disciplina prevista dal citato art. 1, comma 119.

In particolare, **in forza della suddetta disposizione, l'esonero *de quo* può essere riconosciuto anche in caso di trasferimento di ramo di azienda**. In tale ipotesi, trova applicazione la regola di cui all'art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, rubricato "Trasferimento d'azienda", in capo al datore di lavoro al quale è trasferita un'azienda (o un suo ramo) in crisi sussiste, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle sue dipendenze, l'obbligo di offrire con precedenza le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Inoltre, lo stesso art. 1, comma 119, della legge di Bilancio 2022, prevede espressamente che l'esonero possa essere riconosciuto in caso di assunzione di un lavoratore che sia stato licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall'impresa che versa in una situazione di crisi

aziendale per la quale è attivo un tavolo di confronto presso la menzionata struttura del ministero dello Sviluppo economico. Pertanto, al fine di consentire una più estesa applicazione della misura in trattazione, si ritiene che l'esonero possa essere riconosciuto anche laddove l'impresa in crisi, da cui il lavoratore incentivabile proviene, presenti assetti aziendali sostanzialmente coincidenti con l'impresa che assume ovvero sia, rispetto a questa, in rapporti di collegamento o controllo.

Infine, nonostante il rinvio operato dall'art. 1, comma 119, della legge di Bilancio 2022, all'art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020, si ritiene che l'esonero in trattazione non sia subordinato alle ulteriori specifiche condizioni previste per l'esonero per l'occupazione giovanile di cui ai successivi commi da 11 a 15. Segnatamente, in capo al datore di lavoro che assuma lavoratori provenienti da aziende in crisi non si applica il divieto di licenziamento di cui all'articolo 1, comma 12, della legge di Bilancio 2021.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'esonero contributivo in trattazione è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati che assumano lavoratori provenienti da aziende in crisi, secondo i termini in precedenza specificati.

Di conseguenza, la misura in esame, in quanto rivolta a una platea generalizzata di destinatari, non è stata ritenuta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

L'agevolazione in esame, pertanto, non presentando profili di selettività, non è soggetta all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali), a differenza dell'esonero per l'occupazione giovanile di cui alla legge n. 178/2020 che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della medesima legge, è concesso nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ed è espressamente subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Coordinamento con altri incentivi

Come già indicato, ai sensi dell'art. 1, comma 119, ultimo periodo: "*In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92*".

Tale disposizione esclude espressamente che l'esonero contributivo in oggetto sia cumulabile con l'incentivo previsto in favore dei datori di lavori privati che assumano con contratto a tempo pieno e indeterminato soggetti percettori di NASpI.

Si rappresenta, inoltre, che l'esonero in trattazione non è cumulabile con altre misure di tipo economico o contributivo. Al riguardo, si rileva che il citato esonero ha carattere eccezionale e richiama la disciplina di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020, la quale, anche in forza dell'entità della misura, prevede un divieto di cumulo con altre misure agevolative.

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALL'ESONERO. ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

L'agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 119, della legge n. 234/2021, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Pertanto, l'INPS autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse e qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

Al riguardo, si comunica che, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza *on-line* "**ES119**", volto alla richiesta dell'esonero in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza *on-line* "**ES119**", una domanda di ammissione all'esonero, fornendo le seguenti informazioni:

- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
- il codice fiscale relativo all'azienda di provenienza;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l'indicazione della eventuale percentuale di *part-time* nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Si rappresenta che nelle ipotesi di trasferimenti di lavoratori la richiesta dell'agevolazione dovrà essere effettuata compilando il medesimo modulo di istanza *on-line* e indicando, come valori della retribuzione, della percentuale di part-time e dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio, quelli medi relativi a tutti i lavoratori trasferiti.

L'INPS, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:

- verificherà l'esistenza del rapporto di lavoro o del trasferimento mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolerà l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
- verificherà per il tramite del MISE se i lavoratori siano in possesso dei requisiti legittimanti previsti dall'art. 1, comma 119, della legge di Bilancio 2022, ossia provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile e di riscontro favorevole da parte del MISE, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo

modulo di istanza *on-line*, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell'esonero e individuerà l'importo massimo dell'agevolazione spettante.

Per favorire il rispetto del tetto di spesa fissato dalle vigenti norme, all'atto dell'elaborazione dell'istanza telematica, inoltre, verrà autorizzato un importo aggiuntivo rispetto a quello spettante pari al 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo.

L'incremento del 5% sarà effettuato nei limiti del massimale di esonero autorizzabile pari a 6.000 euro annui e solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo oggetto di agevolazione.

Si evidenzia, infine, che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l'importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato - e appositamente aumentato del 5% - mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'art. 1, comma 119, della legge n. 234/2021, per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di **competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento su Modulo Istanza On-Line all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo),** i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento **<InfoAggcausaliContrib>** i seguenti campi:

- nell'elemento **<CodiceCausale>** dovrà essere inserito il valore "**ESCA**", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20220609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMM (18 caratteri; per es.: 202206091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;

- -nell' elemento **<AnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'INPS, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L566**", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- con il codice di nuova istituzione "**L567**", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare (*n. 99 del 7 settembre 2022*).

Si rammenta che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL'ESONERO NELLA SEZIONE <LISTAPOSPA> DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro che intendano fruire dell'esonero previsto dall'art. 1, comma 119, della legge n. 234/2021, relativamente ai lavoratori che mantengono l'iscrizione alla Gestione Pubblica, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento su Modulo Istanza On-Line, dovranno compilare l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica secondo le consuete modalità, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese e per

esporre il beneficio spettante dovranno compilare l'elemento <RecuperoSgravi>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "37", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato il valore del contributo oggetto dello sgravio per il datore di lavoro.

Il recupero del beneficio spettante per i mesi pregressi da gennaio 2022 fino a quello precedente l'esposizione del corrente potrà essere esposto nella ListaPosPA dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare (*n. 99 del 7 settembre 2022*).

Si ricorda, infine, che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSAGRI> DEL FLUSSO UNIEMENS

A decorrere dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla data di comunicazione di accoglimento sul Modulo Istanza On-Line all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), i datori di lavoro autorizzati, nelle denunce Posagri, dei lavoratori ai quali spetta l'esonero valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento < DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "LC", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,".

I datori di lavoro agricoli potranno verificare l'attribuzione del codice Agevolazione "LC" consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione aziendale, nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell'elemento <DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice "L5", che assume il significato di "Recupero pregresso LC".

La valorizzazione dei predetti periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini previsti per il terzo trimestre 2022 (30 novembre 2022).

Per il recupero del beneficio relativo ai periodi pregressi per i quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione per l'emissione di riferimento (per esempio, competenze di

luglio, agosto e settembre 2022 da inviare entro il 30 novembre 2022) deve essere inviato il flusso completo valorizzando per i lavoratori per i quali si applica il beneficio, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento < DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "LC", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Si precisa che, nel caso in cui il flusso del mese sia stato già inviato, l'invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.

In fase di trasmissione dei flussi, l'INPS verificherà che le agevolazioni indicate nei flussi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

In sede di tariffazione, dopo il calcolo della contribuzione dovuta sarà determinato l'importo dell'incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni dichiarate.

Si precisa che lo sgravio sarà riconosciuto in misura pari al minore valore tra l'importo autorizzato e lo sgravio calcolato dall'INPS fermo restando il limite massimo autorizzato.

PREMIO INAIL
DA LUGLIO 2022, AGGIORNATI I LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL SUO CALCOLO

Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 9/6/2022 n. 106 [1] ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria con decorrenza 1 luglio 2022 e stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di euro 17.780,70 e di euro 33.021,30.

Di conseguenza l'INAIL, sulla base di tali nuovi importi e con la circolare 2/9/2022 n. 33 sotto riportata, ha aggiornato i precedenti limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi (riportati nella circolare 16/5/2022 n. 21 [2] - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2022), il cui allegato, disponibile a questo collegamento, ne riepiloga i valori convenzionali per gli anni 2013 - 2022.

«**TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI**

1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita [3]**:**

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	**giornaliera**	**euro 59,27** [*]
	mensile	**euro 1.481,73**

[*] per arrotondamento del valore di euro 59,269

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. [4]

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	**giornaliera**	**euro 59,51** [*]
	mensile	**euro 1.487,74**

[*] per arrotondamento del valore di euro 59,5096

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 [5]

dal 1° luglio 2022	
Retribuzione convenzionale **giornaliera x 12 gg. mensili**	**euro 1.325,64** (euro 110,47 x 12)

4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time [6]

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	**giornaliera**	**euro 110,07** [*]
	mensile	**euro 2.751,78**

[*] per arrotondamento del valore di euro 110,071

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time [7]

dal 1° luglio 2022	
Retribuzione convenzionale **oraria**	euro 13,76 [*]

[*] euro 110,07 : 8

6. Retribuzione di ragguaglio [8]

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	**giornaliera**	**euro 59,27** [*]
	mensile	**euro 1.481,73**

[*] per arrotondamento del valore di euro 59,269

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati [9]

dal 1° luglio 2022	
Minimo e massimo **mensile**	**euro 1.481,73** **euro 2.751,78**

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti [10]

dal 1° luglio 2022	
Minimo e massimo **annuale**	**euro 17.780,70** **euro 33.021,30**

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro [11]

Dal **1° luglio 2022**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **euro 2,84** e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto per la regolazione dell'anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a **euro 2,81** (calcolato sommando 8/12 di **euro 2,79** e 4/12 di **euro 2,84**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2022, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di **euro 0,02** rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2021/2022** e per l'anticipo del premio **2022/2023**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	**premio annuale a persona**	Anno scolastico 2021/2022 **regolazione**	Anno scolastico 2022/2023 **anticipo**
		euro 2,81	**euro 2,84**

10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) [12]

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale [13].

Anno formativo 2022/2023	
Retribuzione minima giornaliera	euro 59,27
Premio speciale unitario annuale	**euro 64,01** [*]

[*] per arrotondamento del valore di euro 64,0116

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa [14].

Ne consegue che la misura dell'onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in **euro 50,86** a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell'**anno formativo 2022/2023**.

_____

[1] Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 06.07.2022 al 06.07.2023 - Numero repertorio 264/2022.
[2] Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022".
[3] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.1.
[4] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.2.
[5] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.3.
[6] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.6.4.
[7] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.6.4.
[8] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.7.
[9] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.8.
[10] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.9.
[11] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 2.6.

[12] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 2.9.
[13] Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.
[14] Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.»

AZIENDE CON OLTRE 50 DIPENDENTI
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022

Considerata la vicinanza della scadenza, giova ricordare - dopo averlo comunicato, da ultimo, il 20 maggio u.s. su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2022 - che, entro il prossimo 30 settembre [1], le aziende con più di 50 dipendenti devono presentare il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2020-2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 14 e 6 del 2022, 47 e 32 del 2021).

Il rapporto deve essere predisposto in modalità telematica - inserendovi le informazioni contenute nell'allegato "A" del decreto 29/3/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2022) - attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it; al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la sua corretta redazione, di cui una copia va trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

[1] Tale scadenza è eccezionale; la data di presentazione dei futuri rapporti rimane infatti il 30 aprile dell'anno successivo alla fine di ogni biennio.

TFR
INDICE DI RIVALUTAZIONE DI LUGLIO 2022

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **luglio 2022** pari a **106,2** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal ***15 aprile 2022*** al ***14 maggio 2022*** la percentuale di ***rivalutazione*** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **5,182909%.**